

INTRODUZIONE

Il presente lavoro di tesi ha ad oggetto lo studio della cambiale e, in particolare, la disciplina relativa alle caratteristiche della stessa ed ai suoi requisiti, alla circolazione, al pagamento, nonché alle conseguenze derivanti dal mancato pagamento di quanto riportato sul titolo.

Il primo capitolo è dedicato all'enunciazione di quelle che sono le caratteristiche principali dei titoli di credito, ampia categoria nella quale rientra la cambiale. I titoli di credito sono delle promesse unilaterali, nello specifico definite come documenti destinati alla circolazione che attribuiscono il diritto ad un determinata prestazione. Nella categoria dei titoli di credito si può, appunto, annoverare la cambiale, ovvero un titolo di credito all'ordine della quale si possono distinguere due tipologie:

-la tratta, che contiene l'ordine che una persona dà ad un'altra di pagare ad un terzo una somma di denaro;

-il vaglia cambiario, che contiene una promessa fatta da una persona di pagare una somma di denaro direttamente nelle mani del promissario.

Il secondo capitolo è dedicato alla descrizione delle caratteristiche della cambiale e dei suoi requisiti. Quale titolo di credito, ritroviamo nella stessa quel fenomeno di collegamento tra diritto e documento, noto come "incorporazione del diritto nel titolo". Tra le caratteristiche principali si possono annoverare: l'autonomia (non si fa riferimento al rapporto fondamentale tra creditore e debitore che ha dato origine all'emissione della cambiale); la formalità (vi sono requisiti di forma prescritti dalla legge a pena di invalidità); l'astrattezza (il rapporto che dà luogo all'emissione della stessa può essere di varia natura, o può anche mancare).

La cambiale è un titolo di credito all'ordine, cioè trasferibile mediante girata. Esige la forma scritta e deve avere i requisiti previsti dalla legge a pena di nullità della stessa, ovvero: la denominazione di cambiale, l'ordine o la promessa di pagare, l'indicazione del nome del prenditore, la data di emissione, la sottoscrizione del traente o dell'emittente. Invece il bollo non è tra i requisiti essenziali previsti a pena di nullità, tuttavia, la mancanza o l'insufficienza originaria dello stesso, privano la cambiale della qualità di titolo esecutivo.

All'interno del suddetto capitolo, inoltre, si fa menzione anche alla cambiale in bianco, ovvero la cambiale che inizialmente sia priva di alcuni requisiti essenziali che, tuttavia, saranno integrati in un secondo momento. Si configura quindi un'ipotesi in cui la cambiale può anche circolare inizialmente senza alcuni requisiti essenziali; è però necessario che vi sia la sottoscrizione autografa sul modulo bollato o anche su un altro foglio, purché vi sia la denominazione di "cambiale". La cambiale può essere completata in conformità degli accordi intercorsi tra i soggetti del negozio cambiario (c.d. negozio di riempimento), con cui, appunto, si fissano le modalità del successivo riempimento del titolo.

Il capitolo terzo è dedicato alla disciplina della circolazione della cambiale e del pagamento della stessa. Quale titolo all'ordine si trasferisce mediante girata; questa costituisce la modalità normale di circolazione del titolo che, però, può avvenire anche mediante la cessione ordinaria. Con la girata si trasferiscono al giratario tutti i diritti inerenti al titolo cambiario, solo quelli però che risultano dalla stessa e, tra questi, si devono anche considerare quelli accessori, come l'eventuale diritto di garanzia. Oltre all'effetto traslativo, la girata produce anche un effetto costitutivo, ovvero svolge una funzione di garanzia del pagamento del titolo. Esplica, infatti, l'effetto costitutivo a carico del girante dal momento che egli risponde dell'accettazione e del pagamento della cambiale, sia nei confronti del giratario immediato, ma anche nei confronti di quelli successivi.

Con riferimento alla disciplina del pagamento, questa richiama le norme dettate dal codice civile per i titoli all'ordine. Il pagamento deve essere effettuato alla scadenza che, in alcuni casi, può essere oggetto di proroga necessariamente o convenzionalmente tra le parti. Legittimato a richiedere il pagamento è il portatore della cambiale, che giustifica tale diritto tramite una serie continua di girate e, la sua richiesta, deve essere rivolta all'obbligato diretto, ovvero al designato a pagare in via principale. Il pagamento deve avvenire nel luogo e nell'indirizzo indicato nel titolo e, a fronte dello stesso, il creditore deve rilasciare al debitore la quietanza.

Nell'ultimo capitolo, infine, sono esaminate le conseguenze derivanti dal mancato pagamento della cambiale e le forme di tutela per il creditore, nonché il protesto.

Il portatore della cambiale può servirsi di essa come titolo esecutivo, promuovere un ordinario giudizio di cognizione o, ancora, chiedere un decreto ingiuntivo.

In caso di rifiuto del pagamento il portatore può esercitare l'azione diretta (contro gli obbligati principali), o di regresso (contro gli obbligati di regresso).

La peculiarità della cambiale incide sul processo sotto alcuni profili, ad esempio, è previsto che il Giudice, su istanza del creditore, emette una sentenza provvisoria di condanna subordinabile al versamento di una cauzione, nelle ipotesi in cui le eccezioni sollevate dal debitore siano di lunga indagine.

Con riferimento al procedimento per decreto ingiuntivo, si può rilevare che la cambiale costituisce indubbiamente una prova scritta del credito vantato e, in linea di principio, come tutti i titoli di credito, consente che lo stesso sia dichiarato provvisoriamente esecutivo ai sensi dell'art. 642 c.p.c.

Una peculiare caratteristica della cambiale, sempre che si trovi in regola con il bollo sin dall'origine, è che la stessa vale come titolo esecutivo. Pertanto, il possessore della stessa, può iniziare la procedura esecutiva sui beni del debitore senza dover ottenere preventivamente un provvedimento giudiziale di condanna; lo stesso può intimare immediatamente il precetto al debitore.

Per quanto concerne il protesto, poi, esso può essere definito come un atto autentico con il quale il pubblico ufficiale autorizzato constata la mancata accettazione o il mancato pagamento da parte dell'obbligato principale. Il precetto consente al possessore del titolo l'esercizio delle azioni di regresso. La legittimazione a richiederlo, quindi, spetta al portatore del titolo, ovvero a colui che lo possiede legittimamente nella qualità di primo prenditore o colui che comunque ne abbia la disponibilità a seguito di una serie continua di girate; mentre la competenza alla levata dello stesso è in capo al notaio, o all'ufficiale giudiziario o, in alcune ipotesi, al segretario comunale. Il protesto è soggetto alla pubblicazione e, nel dare attuazione a tale attività, il legislatore ha dovuto contemperare due opposte esigenze: da un lato la tutela dell'interesse per gli operatori del mercato e del commercio a conoscere eventuali situazioni patologiche di dissesto o insolvibilità economica di soggetti con i quali essi si trovino a concludere affari; dall'altro la necessità di proteggere il diritto alla riservatezza di cui ogni soggetto, persona fisica, gode a prescindere dalla particolare situazione economica in cui versa nel momento contingente.

Tuttavia, per come sarà approfondito nel capitolo di riferimento, bisogna considerare che l'attività della levata del protesto può comportare, nei casi di illegittimità dello stesso, un'azione di risarcimento dei danni nel caso in cui questi si configurino in capo al debitore (in caso di discredito che ne potrebbe derivare) o in capo al creditore (decadenza dalle azioni di regresso).

CAPITOLO 1
I TITOLI DI CREDITO

1) LE PROMESSE UNILATERALI

La promessa unilaterale consiste in un atto negoziale in cui la sola manifestazione di volontà del promittente, è idonea a produrre effetti di natura obbligatoria a suo carico.¹ In generale la promessa può definirsi una dichiarazione unilaterale di volontà con la quale un soggetto si obbliga ad un determinato comportamento o prestazione. Essa può essere inserita in un contratto o, al contrario, non esservi inserita e conservare la sua struttura autonoma di atto negoziale unilaterale. L'art. 1987 c.c. esprime un principio di tipicità di tale figura dal momento che dispone che la promessa unilaterale di una prestazione non produce effetti obbligatori fuori dai casi ammessi dalla legge. Da ciò consegue che, a differenza dei contratti che possono essere vincolanti sia quando rientrano nei "tipi" espressamente previsti, sia quando, in virtù della libertà negoziale dei privati, costituiscono accordi "atipici", purché diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela, le promesse unilaterali vincolanti, invece, non possono che essere tipiche. Per come chiarito anche dalla Suprema Corte², ove non rientrino nei "*casi ammessi dalla legge*", potranno tutt'al più far sorgere, ove vi siano i presupposti, un'obbligazione naturale.

La ragione di tale tipicità deve essere individuata principalmente nella salvaguardia del contratto come atto negoziale fondamentale, con cui disporre della propria sfera giuridica ed assumere obbligazioni, nonché strumento altrettanto fondamentale per la circolazione della ricchezza.³ Le promesse unilaterali previste dalla legge sono: la promessa al pubblico, i titoli di credito, il negozio di costituzione di una fondazione, la donazione obnuziale con effetti obbligatori, l'atto di costituzione unilaterale di ipoteca. Alle promesse unilaterali si applica l'art. 1324 c.c. che estende agli atti unilaterali tra vivi a contenuto patrimoniale le norme dettate in tema di contratto in quanto compatibili.

2) I TITOLI DI CREDITO

Fra le promesse unilaterali si possono annoverare anche i titoli di credito, ovvero quei documenti destinati alla circolazione che attribuiscono il diritto ad una

¹ P.PERLINGIERI, *Manuale di diritto civile*, Napoli, 2007, p. 630.

² Cass. Civ. sent. N. 15301/2011.

³ C.TURCO, *Lezioni di diritto privato*, Giuffrè, 2011. p.778.

determinata prestazione. La promessa (nel vaglia cambiario e nell'assegno circolare) o l'ordine che sottintende la stessa (nella cambiale tratta e nell'assegno bancario) hanno ad oggetto l'effettuazione di una determinata prestazione a favore del soggetto che alla scadenza risulta creditore di quanto menzionato sul titolo.

Il concetto di titolo di credito annovera, nel linguaggio giuridico, una grande varietà di documenti che vanno dalla cambiale all'assegno, dalle azioni ed obbligazioni di società ai titoli di debito pubblico ecc.

All'interno del codice civile troviamo la disciplina di riferimento negli articoli 1992-2027, senza però enunciarne un concetto generale. I titoli di credito svolgono un ruolo fondamentale in una moderna economia basata sul reddito e sulla circolazione della ricchezza; ed infatti sono strumenti di "mobilitazione della ricchezza" della quale agevolano il trasferimento rendendolo più celere e sicuro rispetto al meccanismo ordinario della cessione dei crediti. Questa funzione i titoli di credito sono in grado di assolvere per la particolare disciplina giuridica cui essi sono assoggettati.⁴ Il credito è incorporato in un documento, quale cosa mobile, e ne segue le regole di circolazione. Il documento non costituisce soltanto una prova del rapporto, dal momento che esso è necessario per poter far valere il diritto documentato dal titolo: il debitore non può pagare validamente a chi non esibisca il documento e, per converso, il portatore o possessore del titolo "*purché sia legittimato nelle forme prescritte dalla legge*", "*ha diritto alla prestazione in esso indicata*" (art. 1992, comma 1, c.c.).⁵ La caratteristica dei titoli di credito consiste nel fatto che il diritto alla prestazione è incorporato nel documento stesso, derivando da ciò una semplificazione delle modalità di circolazione e trasmissione del credito: ai fini del trasferimento del diritto è infatti sufficiente acquisire il possesso del documento cartaceo, in conformità alle sue leggi di circolazione, che variano a seconda che si tratti di titoli al portatore, all'ordine o nominativi.⁶ Il diritto incorporato nel titolo si trasferisce secondo le regole delle cose mobili, e non della cessione. L'acquisto è a titolo originario e, pertanto, non è vulnerabile delle eccezioni opponibili al cedente. L'acquirente acquista validamente anche *a non domino*, purché sia in buona fede e purché abbia rispettato la legge di circolazione propria della

⁴ G.F.CAMPOBASSO, *Manuale di diritto commerciale*, Milano, 2004, pp.493 ss.

⁵ A.TORRENTE-P-SCHLESINGER, *Manuale di diritto privato*, Milano, 2013, p.813.

⁶ G.LAURINI, *I titoli di credito*, Giuffrè, 2009, p. 19.

specie di titolo di credito. Egli può esigere la prestazione semplicemente presentando il titolo al debitore, cioè sulla base del possesso. Il possesso qualificato nelle forme di legge fa presumere la proprietà del documento e la titolarità del diritto e conferisce la qualità di soggetto legittimato ad esercitare il diritto cartolare. Si parla in tale ipotesi di legittimazione attiva. Si parla invece di legittimazione passiva con riferimento al potere del debitore cartolare di liberarsi pagando a chi appare legittimato a ricevere. L'effetto liberatorio è tuttavia subordinato all'assenza di dolo o colpa grave del debitore.

Per come affermato in precedenza, il possesso del titolo è indispensabile per l'esercizio del diritto in esso contenuto. Tuttavia, in alcune ipotesi, sono richiesti ulteriori requisiti. La legge distingue tre classi di titoli in funzione delle formalità necessarie ad attribuire la legittimazione attiva e passiva. Si distinguono: ⁷

-i titoli al portatore (obbligazioni emesse da enti pubblici o da società per azioni), per il cui trasferimento è sufficiente la consegna del titolo. Si segnala che i titoli al portatore nei quali sia documentata l'obbligazione di "pagare una somma di denaro" costituiscono un numero chiuso per legge, a sensi dell'art. 2004 c.c.⁸;

- titoli all'ordine (ad es. la cambiale), per il cui trasferimento sono richieste la consegna del titolo e la "girata". In tali ipotesi la legittimazione dipende dal possesso e da una documentazione ininterrotta sul titolo degli impossessamenti che lo hanno avuto ad oggetto. La sequenza degli impossessamenti risulta documentalmente dalla scritturazione sul titolo di formule ("girate"), che comunicano che il precedente possessore del titolo ha ordinato al debitore il pagamento a favore di un terzo;

-titoli nominativi (ad es. titoli azionari), che sono intestati ad un determinato soggetto. In tal caso la documentazione ininterrotta degli impossessamenti, oltre a risultare dal titolo, è consegnata anche ad un apposito registro tenuto dall'emittente. La legittimazione attiva del possessore richiede la coincidenza delle due serie di documentazioni (doppia intestazione).⁹

⁷ P.TRIMARCHI, *Istituzioni di diritto privato*, Giuffrè, 2011, p. 392; F.GALGANO, *Diritto commerciale. L'imprenditore*, Bologna, 1986, p.283.

⁸ Secondo cui: "Il titolo di credito contenente l'obbligazione di pagare una somma di denaro non può essere emesso al portatore se non nei casi stabiliti dalla legge."

⁹ P.SPADA, *Introduzione al diritto dei titoli di credito. Documenti circolanti, circolazione intermediata e password*, Torino, p. 51.

3) CARATTERI ESSENZIALI DEI TITOLI DI CREDITO

Oltre all'incorporazione, altre caratteristiche dei titoli di credito sono la letteralità e l'autonomia.¹⁰ La letteralità, ossia il tenore letterale del titolo, non è altro che la rinvenibilità nel documento del contenuto e dei limiti della pretesa del portatore. La dichiarazione cartolare è rivolta ad una persona indeterminata, perciò deve essere riconoscibile in modo formale ed oggettivo. Così, si impedisce al creditore di esigere prestazioni non menzionate nel titolo e, del pari, qualsiasi vincolo sul diritto, per produrre effetti, deve essere scritto sul documento. La letteralità serve anche a proteggere il terzo di buona fede che ha fatto affidamento sul tenore testuale del documento: perciò l'obbligazione nascente da un titolo di credito si chiama "cartolare", in quanto è incorporata nel documento. A proposito di letteralità, si distingue tra letteralità completa ed incompleta. Ad esempio la cambiale è un titolo a letteralità completa, ed infatti basta leggerla per sapere qual è il diritto che si acquista; l'azione di società è un titolo a letteralità incompleta poiché se non si leggono l'atto costitutivo e le deliberazioni assembleari che lo hanno modificato e le decisioni amministrative che lo hanno attuato non si sa granché di ciò che si acquista.¹¹

Ulteriore aspetto della incorporazione è l'autonomia del diritto cartolare di ogni possessore del titolo, rispetto alla posizione dei precedenti possessori dello stesso. La posizione di ciascun possessore del titolo, quindi, è indipendente da quella dei suoi predecessori, sia in relazione alla titolarità, sia dal punto di vista del contenuto del diritto rappresentato nel titolo di credito.¹²

Altro requisito, che non è però comune a tutti i titoli di credito, è quello dell'astrattezza. I titoli astratti sono quelli che possono essere emessi in base ad un qualsiasi rapporto fondamentale e che inoltre non contengono alcuna menzione del rapporto che in concreto ha dato luogo alla loro emissione. Esempio classico di titolo astratto è la cambiale.¹³ Al contrario nei titoli di credito causali l'adempimento della

¹⁰ E.SIROTTI GAUDENZI, *I titoli di credito. La cambiale e l'assegno. Come richiedere la cancellazione di un protesto*, Pavia, pp. 18 ss.

¹¹ P.SPADA, *Introduzione al diritto dei titoli di credito-Documenti circolanti, circolazione intermediata e password*, Torino, 2012, pp. 75 ss.

¹² M.MILLI, *Titoli di credito, Disposizioni generali, Artt. 1992-2002, 2012*, Giuffrè, p. 24

¹³ G.F.CAMPOBASSO, *Manuale di diritto commerciale*, op. cit., p.497.

prestazione promessa è subordinato, anche di fronte a terzi, alla sorte ed allo svolgimento del rapporto indicato sul documento.

4) LE ECCEZIONI CARTOLARI

Il regime delle eccezioni che il debitore cartolare può opporre al portatore del titolo per sottrarsi al pagamento è fissato dall'art. 1993 c.c.¹⁴ Tali eccezioni si distinguono in reali (o assolute) e personali.¹⁵ Le prime sono quelle opponibili a chiunque entri nel rapporto cartolare, mentre le seconde si possono opporre soltanto ad un possessore determinato. Le eccezioni reali, ai sensi dell'art. 1993, comma 1, c.c. sono:

- le eccezioni di forma, in quanto l'inosservanza dei requisiti formali prescritti impedisce il completamento della fattispecie e determina l'inesistenza del titolo;
- le eccezioni fondate sul contesto del titolo, in tal caso si fa riferimento alla letteralità;
- le eccezioni di falsità della firma, di difetto di capacità o di rappresentanza,
- la mancanza delle condizioni necessarie per l'esercizio dell'azione (ad esempio il titolo non è stato esibito, è intervenuta la prescrizione, ecc.).

Le eccezioni personali sono invece quelle che derivano da rapporti che non risultano dal titolo, i cosiddetti rapporti extra cartolari. L'art. 1993, comma 2, c.c., contiene un'indicazione generica delle eccezioni personali che vanno ricavate dal diritto comune. Riguardano, quindi, non il rapporto cartolare, ma un particolare rapporto con un determinato portatore (ad es. la mancanza o l'illiceità del rapporto sottostante, compensazione con un credito che il debitore vanta verso il possessore o remissione del debito attuata da quest'ultimo. Sono personali anche le eccezioni relative ai vizi della volontà.

¹⁴ Secondo cui: *“Il debitore può opporre al possessore del titolo soltanto le eccezioni a questo personali, le eccezioni di forma, quelle che sono fondate sul contesto letterale del titolo, nonché quelle che dipendono da falsità della propria firma, da difetto di capacità o di rappresentanza al momento dell'emissione, o dalla mancanza delle condizioni necessarie per l'esercizio dell'azione. Il debitore può opporre al possessore del titolo le eccezioni fondate sui rapporti personali con i precedenti possessori, soltanto se, nell'acquistare il titolo, il possessore ha agito intenzionalmente a danno del debitore medesimo.”*

¹⁵ A.TORRENTE-P-SCHLESINGER, *Manuale di diritto privato*, op. cit., p. 822; M.MILLI, *Titoli diredito, Disposizioni generali, Artt. 1992-2002*, op. cit., pp. 23 ss.

Vi sono, poi, le eccezioni personali in senso stretto¹⁶ che riguardano il rapporto cartolare, e non il rapporto personale, pur non avendo natura di eccezioni reali. Si considerano come tali la mancanza di legittimazione (è necessario il possesso del titolo in conformità con le leggi che ne regolano la circolazione), ed il difetto di titolarità. Quest'ultimo, va collegato con l'art. 1992 c.c. che esclude l'effetto liberatorio al pagamento eseguito con dolo o colpa grave a chi non sia proprietario del titolo.

5) LE VICENDE DEL RAPPORTO CARTOLARE

Con riferimento al momento in cui si perfeziona l'obbligazione cartolare vi sono due teorie contrapposte:¹⁷ secondo la teoria della creazione del titolo (quella che sembra essere accolta dal legislatore), il titolo esiste nel momento in cui viene redatto e sottoscritto, in modo che, messo in circolazione, senza o contro la volontà dell'emittente, produce i suoi effetti e attribuisce la legittimazione all'esercizio del diritto; secondo la teoria dell'emissione del titolo, questo avrebbe soltanto valore meramente interno fino al momento della volontaria consegna ad altri e la sua circolazione, senza o contro la volontà dell'emittente, non produrrebbe effetti.

La fonte dell'obbligazione cartolare si rinviene nella dichiarazione del debitore e non nel rapporto fondamentale; tale obbligazione è dunque astratta, prescinde dal rapporto sottostante che giustifica l'emissione del titolo. I titoli di credito sono soggetti ognuno ad una specifica legge di circolazione e la circolazione risulta regolare se ciascun titolo circola secondo la legge che gli è propria; i titoli di credito, però, possono anche circolare secondo le regole di diritto comune, mediante il meccanismo della cessione o per effetto di successione ereditaria. La circolazione è invece irregolare quando il titolo di credito circola senza o contro la volontà dell'emittente e, in tal caso, il portatore acquista la legittimazione ma non la proprietà del documento e la connessa titolarità del diritto; al contrario la circolazione è regolare se il portatore acquista il titolo in buona fede, convinto che pervenga dal titolare del diritto.

¹⁶ E.SIROTTI GAUDENZI, *Manuale pratico per la tutela del credito*, Pavia ,2014, p. 53.

¹⁷ E.SIROTTI GAUDENZI, *Manuale pratico per la tutela del credito*, op. cit., pp.32 ss.; P.PERLINGIERI, *Manuale di diritto civile*, op. cit., pp.636 ss.;

In caso di perdita del documento, è possibile essere reintegrati nella legittimazione all'esercizio del diritto cartolare mentre, in caso di distruzione o deterioramento dello stesso, è possibile ottenere il rilascio di un duplicato o di un titolo equivalente. Qualora la prova della distruzione non sia certa, si osserva la normativa concernente lo smarrimento e la sottrazione, che muta a seconda che si tratti di titoli al portatore, all'ordine o nominativi. Con riferimento a questi ultimi, vi è una procedura, detta di ammortamento¹⁸, diretta alla dichiarazione di inefficacia del titolo e all'attribuzione della legittimazione a pretendere la prestazione mediante la presentazione del decreto di ammortamento, o all'attribuzione della legittimazione ad ottenere il rilascio di un duplicato, subordinatamente alla mancata opposizione del terzo detentore del titolo.

6) LA PROCEDURA DI AMMORTAMENTO

La disciplina di riferimento è contenuta nell'art. 2016 c.c. e prevede che, chi afferma lo smarrimento, la sottrazione o la distruzione del proprio titolo di credito, possa farne denuncia al debitore e chiederne l'ammortamento. Legittimati a richiederlo sono:

- il possessore legittimo de titolo, indipendentemente dalla proprietà, atteso che la procedura sia volta a ricostruire la legittimazione cartolare;
- l'emittente che abbia perso involontariamente la disponibilità del titolo;
- il debitore che abbia perso la disponibilità del titolo dopo il pagamento;
- il possessore di un titolo girato in bianco (anche se il suo nome non risulta dal titolo).

Al fine di attivare tale procedura, non è sufficiente formulare una semplice denuncia, ma è necessario presentare un ricorso al Presidente del Tribunale, del luogo in cui il titolo è pagabile, indicando nello stesso i requisiti essenziali del titolo e i fatti che ne hanno provocato lo smarrimento, la distruzione o la sottrazione.¹⁹ Il Presidente del tribunale, dopo gli opportuni accertamenti, pronuncia con decreto l'ammortamento ed autorizza il pagamento del titolo alla scadenza o, in caso di titolo già scaduto, dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della

¹⁸ V.ROPPO, *Diritto privato*, Torino, 2014, pp.658 ss.

¹⁹ N.ABRIANI, *Dizionari del diritto privato. Diritto commerciale*, Giuffrè, 2011, pp.13 ss;
G.AULETTA-N.SALANITRO, *Elementi di diritto commerciale*, Milano, 2016, pp. 224 ss.

Repubblica. Il decreto deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e notificato al debitore a cura del ricorrente. Già dalla notifica, il decreto produce un primo rilevante effetto, ovvero perde la sua funzione di legittimazione c.d. passiva e il pagamento non ha effetto liberatorio per il debitore, nel senso che costui è gravato, per conseguire la liberazione, dell'onere di provare l'effettiva titolarità dell'*accipiens*. Inoltre, il ricorrente in questa fase ha la possibilità di tutelarsi in via cautelare, ai sensi dell'art. 2018 c.c., esercitando "*tutti gli atti che tendono a conservare i suoi diritti*" ed esigendo il pagamento del titolo ove questo sia scaduto e previo rilascio di una cauzione. Chi al momento della pubblicazione in Gazzetta del decreto si trovi in possesso del titolo, può proporre opposizione al decreto stesso entro i trenta giorni e davanti al Tribunale che lo ha emesso, facendo valere i diritti che egli ritenga di avere sul titolo e chiedendo la revoca del decreto.²⁰ Se l'opposizione non è proposta entro il termine suddetto, o viene respinta, il titolo perde la sua efficacia (salvo il diritto dell'eventuale possessore di buona fede di far valere le proprie ragioni contro chi ha ottenuto l'ammortamento) e chi ha subito lo smarrimento o la sottrazione può ottenere il pagamento o il duplicato del titolo se lo stesso non è ancora scaduto. Quindi è solo con il decorso dei trenta giorni (dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta), che si producono gli effetti tipici dell'ammortamento, ovvero l'estinzione del titolo e la contestuale ricostituzione in capo al richiedente della legittimazione cartolare.

La procedura di ammortamento non è ammessa per i titoli al portatore: denunciando all'emittente lo smarrimento o la sottrazione e fornendone la prova, chi la ha smarrito può ottenere la prestazione soltanto se nessuno si presenta a chiedere il pagamento entro il termine stabilito dalla legge per la prescrizione.

7) LA CLASSIFICAZIONE DEI TITOLI DI CREDITO

La classificazione dei titoli di credito può avvenire in base a diversi criteri. Con riferimento al rapporto fondamentale si possono distinguere i titoli astratti da quelli causali. I primi, per come già specificato in precedenza, sono quelli in cui il rapporto

²⁰ L'opposizione è proposta con atto di citazione, da notificare al debitore e al ricorrente, dinanzi al tribunale che ha pronunciato l'ammortamento e si procede con un ordinario giudizio di cognizione, volto ad accertare la proprietà del titolo.

fondamentale, che ha dato origine alla loro emissione, non appare nel documento e la separazione tra rapporto cartolare e rapporto fondamentale, fa sì che al possessore (terzo rispetto al rapporto sottostante), non siano opponibili le eccezioni nascenti da quel rapporto. Esempi di titoli astratti sono la cambiale e l'assegno. Nei titoli di credito causali, invece, l'adempimento della prestazione promessa è subordinato, anche di fronte a terzi, alla sorte ed allo svolgimento del rapporto indicato sul documento. Pertanto, l'enunciazione sul documento della ragione che ha determinato il rilascio del titolo, comporta che, tendenzialmente, il credito cartolare soggiace anche alla disciplina del rapporto causale. Esempi di titoli causali sono quelli rappresentativi di merci, azioni, obbligazioni di società, ecc.

Altra distinzione che si può effettuare è quella tra titoli semplici, ovvero quelli che attribuiscono il diritto ad ottenere una prestazione determinata, e i titoli complessi che, invece, conferiscono un insieme di poteri (ad esempio i titoli azionari che consentono il diritto di voto, ma anche quello agli utili).

Ancora, si distinguono i titoli in senso stretto e i titoli rappresentativi di merce, rispettivamente nei casi in cui abbiano ad oggetto il diritto a riscuotere una somma di denaro, o il diritto alla riconsegna di merci che siano menzionate sul titolo (ad es. fede di deposito, nota di pegno, polizza di carico, ecc.). Questi ultimi, quindi, rappresentano strumenti per la circolazione documentale di merci viaggianti o depositate in magazzini generali e si caratterizzano per il fatto che l'obbligazione cartolare del vettore o del depositario ha per oggetto la riconsegna di cose determinate ed analiticamente descritte nel documento.²¹

Il titolo, inoltre, si può collegare tanto ad un'operazione economica con uno o più soggetti determinati discorrendosi di titoli individuali caratterizzati dall'infungibilità, quanto ad un'operazione economica che concerne un gruppo o il pubblico dei risparmiatori: dando luogo a titoli di serie o di massa che si caratterizzano per essere omogenei e fungibili.

I titoli possono essere emessi sia dallo Stato, sia da soggetti diversi. Però, bisogna considerare che il potere dei privati di emettere titoli oltre quelli previsti è limitato dal legislatore con riferimento ai soli titoli al portatore "contenenti l'obbligazione di

²¹ G.F.CAMPOBASSO, *Manuale di diritto commerciale*, op. cit., p. 498.

pagare una somma di denaro”, ai sensi dell’art. 2004 c.c.²² Tale limitazione si giustifica in considerazione del superiore interesse al controllo della moneta alla quale l’emissione di titoli al portatore da parte dei privati potrebbe far concorrenza. Per i titoli all’ordine e nominativi, invece, vi è la libertà di emissione.

Una categoria da considerare, inoltre, è quella della cambiale finanziaria, istituite con la legge 13 gennaio 1994, n.93. Ai sensi dell’art. 1 di suddetta legge, le cambiali finanziarie sono definite come “*titoli all’ordine emessi in serie ed aventi una scadenza non inferiore a tre mesi e non superiore a dodici mesi dalla data di emissione*”. Con la disciplina prevista nella legge sopra richiamata, viene regolata l’emissione di un particolare strumento finanziario per la raccolta del risparmio tra il pubblico, accessibile a tutti coloro che rivestono la qualifica di imprenditori.²³ I suddetti titoli sono volti a raccogliere risparmio tra il pubblico per reperire a breve finanziamenti per le imprese.

²² Secondo cui: “*Il titolo di credito contenente l’obbligazione di pagare una somma di denaro non può essere emesso al portatore se non nei casi stabiliti dalla legge*”.

²³ M.BESSONE, *Istituzioni di diritto privato*, Torino, 2013, p. 928; G.LAURINI, *I titoli di credito*, op. cit., pp.357 ss.